



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia

**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**

ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Rev. 0/2024

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 45 del 24 maggio 2024

INDICE

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 – Principi applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 - Trasparenza e pubblicità
- Art. 4 – Programmazione
- Art. 5 - Determinazione del valore di soglia e del valore dell'appalto
- Art. 6 – Conflitto di interessi
- Art. 7 – Responsabile Unico di Progetto e Responsabili di fase (Responsabile del Procedimento per le singole fasi)
- Art. 8 – Procedure di affidamento tramite CONSIP e MePA
- Art. 9 – Tempi delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica
- Art. 10 - Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 11 - La decisione di contrarre
- Art. 12 – Affidamento diretto - La determina di affidamento
- Art. 13 - Richiesta Codice Identificativo Gara (CIG)
- Art. 14 - Preparazione del capitolato (o individuazione delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche tecniche)
- Art. 15 – Principio di rotazione
- Art. 16 - Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 17 - Affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00
- Art. 18 - Modalità operative per l'AFFIDAMENTO DIRETTO
- Art. 19 – Servizi di ingegneria e architettura
- Art. 20 - Modalità operative per la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
- Art. 21 - Indagine di mercato
- Art. 22 - Elenco degli Operatori economici dell'ATER di Venezia
- Art. 23 - Il confronto competitivo
- Art. 24 - Contenuti della lettera di invito
- Art. 25 - Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 26 - Controllo dei requisiti
- Art. 27 - Aggiudicazione
- Art. 28 - Contratto
- Art. 29 - Fase esecutiva del contratto e verifica di conformità per forniture e servizi
- Art. 30 - Sistema di *Vendor Rating*
- Art. 31 - Tracciabilità finanziaria
- Art. 32 - Contributo ANAC
- Art. 33 - Bollatura dei contratti
- Art. 34 - Conservazione della documentazione-
- Art. 35 - Pagamenti
- Art. 36 - Cassa economale

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premesse

Le presenti linee guida costituiscono l'insieme delle disposizioni interne di ATER Venezia, applicate per gestire i processi di acquisizione, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice" o "Codice dei Contratti Pubblici"), di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e di progettazione.

Si evidenzia che, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei Contratti Pubblici. Nel rispetto di tale normativa, ATER Venezia utilizza una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), con garanzia, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNC), di una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice.

ATER Venezia, inoltre, ha sottoscritto una convenzione con la Centrale Unica di Committenza dei Comuni del Camposampierese al fine di avvalersi dei servizi offerti dalla CUC per le procedure di gara, con esclusione degli affidamenti diretti – ex art. 50 comma 1, lettere a) e b) - e degli acquisti da effettuare tramite mercato elettronico gestito da altro ente aggregatore o aderendo alle convenzioni CONSIP.

In caso di sopravvenute modificazioni e integrazioni al Codice dei Contratti, con particolare attenzione alle soglie di riferimento o a elementi determinanti delle fasi di affidamento di lavori, servizi e forniture, le presenti linee guida sono da intendersi immediatamente modificato in aderenza alla normativa vigente.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del Codice dei Contratti che prevedano casi di applicazione della previgente normativa (ad esempio per gli affidamenti connessi al PNRR) nonché disposizioni speciali.

Art. 2 Principi applicabili alle procedure sotto soglia

Le procedure sotto soglia sono soggette alla disciplina contenuta nel nuovo Codice (D. Lgs. 36/2023), che va applicata nel rispetto dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 1-2-3 del Codice (criteri che assumono quindi il ruolo di fornire le soluzioni interpretative funzionali a realizzare il risultato amministrativo), primi fra tutti:

- **Principio del risultato**, inteso a garantire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- **Principio della fiducia**, intesa quale reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli Operatori economici (di seguito indicati in modo semplificato "OE" oppure "O.E.");
- **Principio di accesso al mercato**, inteso a favorire, secondo le modalità indicate nel codice, l'accesso al mercato degli Operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità; (1)

ATER Venezia intende inoltre garantire che le procedure di affidamento siano gestite nel rispettino i seguenti principi:

- *Principi di buona fede e tutela dell'affidamento*, che devono connaturare le attività sia dell'Ente appaltante che per gli Operatori economici;
- *Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale*, ove l'Ente Appaltante appresti, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati;
- *Principio di auto-organizzazione amministrativa* (art. 7 D. Lgs. 36/2023);
- *Principio di autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*;
- *Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, che prevede il diritto alla rinegoziazione ai soli fini del ripristino dell'originario equilibrio del contratto;
- *Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*;
- *Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore*;
- *Principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi*, incentrato sull'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate;
- *Principio di rotazione* degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli Operatori economici di essere affidatari di un contratto di appalto;
- *Principio del rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale*.

NOTE

(1) Art. 4 del D. Lgs. n. 36/2023. Le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli artt. 1-2-3.

Art. 3 Trasparenza e pubblicità

ATER Venezia si conforma a quanto previsto dall'art. 28 del Codice (rubricato "Trasparenza dei contratti pubblici"), secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento all'art. 37, come novellato dall'art. 224, comma 4, del Codice dei Contratti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Codice, la pubblicità legale degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti. ATER Venezia comunica con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare, iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice (Registro delle Piattaforme Certificate).

L'obbligo di pubblicazione in "Società trasparente" rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni relative all'affidamento, per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BDNCP: tali dati sono stati individuati da ANAC nell'allegato 1 alla deliberazione n. 264 del 20.06.2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4, del Codice dei Contratti.

I singoli servizi - uffici aziendali, trasmettono, nel rispetto delle tempistiche previste dalla tabella "Società Trasparente", i dati che devono comunque essere pubblicati in tale sezione del sito istituzionale, al Responsabile del procedimento di pubblicazione tramite mail rpp@atervenezia.it. (2).

NOTE

(2) A partire dal 1° gennaio 2024, la BDNCP diventa lo strumento a livello nazionale attraverso cui adempiere agli obblighi di pubblicità legale per le procedure sopra soglia. L'interconnessione tra la BDNCP, le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti consente all'operatore economico di avere contezza delle procedure avviate sia accedendo alla BDNCP oppure direttamente al sito della stazione appaltante.

Art. 4 Programmazione

ATER effettua l'attività di programmazione degli "acquisti di beni e servizi" e degli "affidamenti di lavori" in conformità con quanto previsto dall'articolo 37 del Dlgs 36/2023 e dell'Allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo), tenuto conto delle indicazioni operative fornite da ANAC.

ATER adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma Triennale dei lavori nel rispetto della normativa nazionale e regionale. I programmi sono approvati in coerenza con il bilancio.

Il programma triennale di forniture e servizi (e i relativi aggiornamenti) è predisposto dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Servizi Generali e Risorse Umane e contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000,00 Euro (IVA esclusa). Il programma è soggetto alle regole e alle tempistiche di approvazione e pubblicazione specificamente disciplinate dall'Articolo 5 dell'Allegato I.5 al Codice.

Il programma triennale dei lavori pubblici (e i relativi aggiornamenti) è predisposto dal Dirigente dell'Area Tecnica e contiene gli affidamenti dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore ai 150.000,00 Euro (IVA esclusa). Il programma è soggetto alle regole e alle tempistiche di adozione, approvazione e pubblicazione specificamente disciplinate dall'Articolo 5 dell'Allegato I.5 al Codice.

Per gli acquisti di importo inferiore alle soglie sopra citate l'ATER potrà:

- effettuare, a cura del Servizio Affari Generali Contratti e Appalti, una programmazione annuale da utilizzare, al fine di organizzare al meglio le procedure di acquisto.
- effettuare, a cura dell'Area Tecnica, una programmazione annuale, distinta tra interventi di manutenzione e nuovi interventi, da utilizzare, al fine di organizzare al meglio le procedure di affidamento.

È vietato l'artificioso frazionamento operato al fine di sottoporre una procedura alle regole definite dalle presenti linee guida, sottraendola alla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 5 Determinazione del valore di soglia e del valore dell'appalto

Il valore di soglia comunitaria per i contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori è fissato dall'art. 14 del Dlgs. 36/2023.

Le soglie richiamate nelle presenti linee guida si intendono automaticamente aggiornate, in relazione alle nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal legislatore.

Nel caso l'appalto presenti interessi transfrontalieri è prevista l'applicazione delle procedure ordinarie, previste per il "sopra soglia", per gli affidamenti che presentino interesse transfrontaliero certo.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Si precisa che, nel presente atto, il termine "gara" è utilizzato per tutte le tipologie di affidamento ad eccezione dell'"affidamento diretto", regolato da particolari procedure semplificate.

Di seguito il quadro di sintesi delle procedure di affidamento:

AFFIDAMENTO DIRETTO

- lavori di importo inferiore a 150.000 Euro
- servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 Euro
- compresi i servizi di ingegneria ed architettura

*anche senza consultazione di più Operatori economici (O.E.)

*O.E. in possesso di documentate esperienze pregresse **idonee** all'esecuzione del contratto

*O.E. anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi dell'ente

PROCEDURA NEGOZIATA

- con almeno 5 (cinque) O.E. per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 Euro e fino alle soglie comunitarie
- con almeno 5 (cinque) O.E. per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro
- con almeno 10 (dieci) O.E. per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro e inferiore alla soglia comunitaria

*fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte o ristrette (da ultimo parere MIT 298 DEL 20/11/2023)

*O.E. individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

In considerazione del valore stimato dell'affidamento, si prevede la suddivisione delle procedure in base alle fasce di seguito riportate:

- per la fascia inferiore ad Euro 5.000,00 si rinvia all'art. 17 delle presenti linee guida, tenendo comunque conto di eventuali successive indicazioni di ANAC;
- per la fascia pari ad Euro 5.000,00 e inferiore a Euro 40.000,00 il RUP può istruire la procedura di affidamento senza particolari formalismi, prescindendo dall'acquisizione di più preventivi e procedendo all'affidamento attestando la congruità del prezzo anche attraverso una verifica delle condizioni proposte dal mercato (tramite verifica via internet) o anche verificando il catalogo fornitori del MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);
- per la fascia pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 140.000,00 (forniture e servizi) e pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 (lavori) il RUP valuterà di volta in volta, esplicitando nel primo atto del procedimento (Decisione di Contrarre) come intende procedere, tendenzialmente privilegiando l'acquisizione di più preventivi, sempre garantendo i principi del Codice, primo fra tutti il principio di risultato;
- per importi dai 140.000,00 (servizi e forniture) e dai 150.000,00 (lavori) si procederà sulla base delle vigenti norme di legge (procedura negoziata e procedura aperta);
- per gli affidamenti di importo uguale – superiore ai 140.000,00 (servizi e forniture) e uguale-superiore ai 150.000,00 (per lavori) ATER di Venezia ha in essere una convenzione con la Centrale Unica di Commitenza dell'Associazione dei Comuni del Camposampierese, alla quale provvede, di volta in volta, a

delegare la gestione della procedura di affidamento, compresa la fase di verifica dei requisiti, fino al provvedimento di aggiudicazione efficace.

Si precisa che anche per la fascia pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 140.000,00 (forniture e servizi) e pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 (lavori) ove il RUP valuti di avviare una procedura negoziata senza bando, potrà anche avvalersi dei servizi della Centrale Unica di Committenza dell'Associazione dei Comuni del Camposampierese, con predisposizione di apposita Decisione di Contrarre (Decreto del Direttore o, per i casi previsti Delibera del Consiglio di Amministrazione) contenente la prevista delega.

L'art. 41 comma 14 del Codice stabilisce che, per determinare l'importo posto a base di gara per lavori e servizi, la stazione appaltante quantifica i costi della manodopera (fatti salvi i casi di servizi di natura intellettuale).

L'art. 11 comma 2 del Codice stabilisce che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

Art. 6 Conflitto di interessi

La legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Tale disposizione impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, ATER adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti.

A tal fine, nell'ambito delle procedure di affidamento saranno attuate tutte le necessarie misure per operare in assenza di conflitto di interesse, dando atto nel provvedimento finale di affidamento di quanto messo in atto.

Nei casi in cui sia prevista la costituzione di Commissioni Giudicatrici, l'ATER, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle norme sulle cause di incompatibilità e di astensione previste dal Codice e di quanto disposto dalle Linee guida adottate dall'ANAC, prevenendo, anche in questo caso, l'acquisizione, con registrazione al protocollo aziendale, dell'autodichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse da parte dei commissari nominati. Perimenti si procede anche in caso di eventuale costituzione di un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante come previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e s. m. i.

Si rimanda inoltre, per le parti di competenza, alle disposizioni del vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" e del vigente "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231" (entrambi pubblicati sul sito istituzionale).

Art. 7 Responsabile Unico di Progetto e Responsabili di fase

(Responsabile del Procedimento per le singole fasi)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2, per ogni intervento ATER provvede alla nomina del Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP). Il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico e quindi di una pluralità di procedimenti e dell'emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato.

Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice e delle previsioni dell'Allegato I.2. L'indicazione del RUP è riportata nel primo atto di avvio della procedura.

Con Decreto del Direttore, sentito il Dirigente dell'area di competenza, è possibile nominare il RUP di specifiche procedure di affidamento anche tra figure di qualifica non dirigenziale, nel caso si renda necessario garantire il possesso di titoli di studio adeguati e/o di esperienze professionali soggette a costante aggiornamento.

Il RUP coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ferma restando l'unicità del RUP, il Direttore, con proprio Decreto, può:

- individuare ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, un Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- istituire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 6 del Codice e dai Regolamenti attuativi, una struttura stabile a supporto del RUP.

Le responsabilità delle singole fasi sono ripartite, tra i Responsabili dei Procedimenti, in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

La firma degli atti e dei documenti relativi alla procedura di affidamento e alla fase esecutiva del contratto tiene conto dello Statuto aziendale, dell'organizzazione aziendale, delle eventuali procure o deleghe vigenti all'interno di ATER.

Nel caso di procedure di affidamento gestite dalla Centrale Unica di Committenza, sarà designato, a cura della Centrale, un Responsabile del Procedimento per la fase di propria competenza (fase di gara) con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico, vale a dire persona particolarmente competente nelle applicazioni tecnico- pratico e strumentali attinenti alla procedura, salvo quanto previsto dall'Allegato I.2 (o successivi Decreto Attuativo) al Codice.

Art. 8 Procedure di affidamento tramite CONSIP e MePA

Qualora si rilevi l'esistenza e la disponibilità di una convenzione o di un accordo quadro CONSIP aventi ad oggetto la stessa tipologia di affidamento che si sta acquisendo, il RUP, a prescindere dal valore dell'affidamento, potrà valutare se l'ipotesi di adesione possa soddisfare il bisogno dell'Azienda.

Art. 9 Tempi delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dovranno concludersi nelle tempistiche stabilite dal D. Lgs. 36/2023 e relativo allegato I.3 (e successivi decreti attuativi).

Il ricorrere di circostanze eccezionali può inoltre estendere ulteriormente la durata della procedura di ulteriori tre mesi. Tale potere è posto in capo al RUP che può avvalersi di una ulteriore proroga di tre mesi in caso di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

Il contratto, per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, deve essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 10 Fasi delle procedure di affidamento

Ogni singola procedura di affidamento, da svolgersi tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, seguirà le seguenti fasi:

- decisione di contrarre (Art. 17 del D. Lgs. 36/2023): costituita, nel rispetto delle casistiche, da Decreto del Direttore o da Delibera del Consiglio di Amministrazione e fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 17 del Codice (affidamento diretto);
- espletamento della procedura di affidamento (interna o tramite CUC delegata);
- verifica dei requisiti generali e speciali, se richiesti dalla tipologia e soglia della prestazione oggetto dell'affidamento e nel rispetto dell'art. 52 del Codice dei Contratti (a cura della CUC delegata o a cura dei competenti uffici dell'ATER per le procedure gestite internamente);
- aggiudicazione mediante Decreto del Direttore o Delibera del Consiglio di Amministrazione (nei casi previsti) o mediante provvedimento di aggiudicazione efficace;
- stipula del contratto, tramite scambio di corrispondenza (lettera commerciale), anche via PEC o tramite piattaforma telematica, fatti salvi i casi in cui si rende necessaria la sottoscrizione di un contratto in forma privata e soggetto a registrazione in caso d'uso;
- pubblicazioni nel rispetto del Codice dei Contratti, prevalentemente tramite piattaforma TuttoGare, e del PNA vigente (salve ulteriori disposizioni di ANAC che si intendono automaticamente recepite a modificazione delle presenti linee guida).

Art. 11 La decisione di contrarre

La decisione di contrarre è il provvedimento con il quale il Direttore, o il Consiglio di Amministrazione, esterna la volontà di avviare la procedura di gara finalizzata all'acquisizione di beni o servizi, all'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura o lavori.

La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto che si andrà ad affidare, i criteri di selezione degli Operatori economici (nel caso si intenda porre uno sbarramento nel numero degli operatori) e delle offerte.

Si fa eccezione per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2), del Codice dei Contratti ove si prevede una procedura semplificata con un unico provvedimento finale come meglio delineato al seguente art.12, e fatta salva la facoltà del RUP di predisporre, se necessario, anche per questa tipologia di affidamento, un provvedimento iniziale che impartisca le principali indicazioni in merito alla gestione dell'affidamento.

La decisione di contrarre, o la determina che ne dà attuazione, contiene essenzialmente:

- la definizione del bisogno rilevato e l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare/affidare, con indicazione del CPV;
- il valore stimato dell'affidamento e l'attestazione che esiste la relativa copertura finanziaria;
- la procedura che si intende seguire;
- l'eventuale incarico alla CUC per la gestione del procedimento relativo alla fase di affidamento;
- la suddivisione in lotti o la motivazione della non suddivisione in lotti;
- le prestazioni oggetto dell'appalto, suddivise, tra categoria prevalente e categorie scorporabili (per gli appalti di lavori)
- i criteri per la selezione degli Operatori economici e il numero degli O.E. da invitare, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei Contratti
- i criteri di aggiudicazione dell'appalto con specificazione, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 (o eventuale successivo decreto attuativo);
- le principali condizioni contrattuali, con specificazione della previsione o meno di una cauzione provvisoria;
- nomina del RUP, se non già individuato con precedente provvedimento e la specificazione che il RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 (oppure) indicazione della nomina (o dell'avvenuta nomina) dei responsabili del procedimento per le fasi di programmazione progettazione, affidamento ed esecuzione.

Si richiamano le prescrizioni previste nel PNA vigente, con particolare riferimento alla sezione dedicata ai contenuti minimi della decisione di contrarre.

L'affidamento di un incarico a un professionista esterno (per sopperire ad esigenze aziendali in carenza di personale o di professionalità adeguate o in caso di servizi di supporto al RUP) deve essere preceduto, ai fini della scelta della procedura da seguire, da una valutazione "in concreto" della prestazione oggetto dell'affidamento.

Il RUP dovrà avviare l'affidamento avendo cura di acquisire un preventivo di spesa e motivare, nella determina di affidamento, gli elementi previsti al seguente art. 12.

Per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2), del Codice dei Contratti è prevista una procedura semplificata per la quale si rimanda al seguente art.12.

Art. 12 Affidamento Diretto – La determina di affidamento

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), allegato I.1), è definito quale "l'affidamento del contratto (...) senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più

Operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice”.

I soggetti scelti devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla stazione appaltante.

Per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2), del Codice dei Contratti si ha un unico provvedimento finale (principalmente nella forma del Decreto del Direttore) che sintetizza, a conclusione delle attività condotte dal RUP, le caratteristiche tecniche, economiche e prestazionali oggetto dell'affidamento e contiene (oltre ad eventuali elementi specifici previsti da provvedimenti o leggi approvati successivamente all'entrata in vigore delle presenti linee guida):

- oggetto dell'affidamento;
- importo;
- l'attestazione che la spesa è compresa nei limiti della previsione di bilancio e l'indicazione del conto del bilancio da utilizzare per l'imputazione della spesa;
- il RUP;
- contraente;
- ragioni di scelta del contraente (e le motivazioni a supporto dell'eventuale deroga al principio di rotazione dovranno essere esplicitate, in modo esaustivo, nella determina di affidamento);
- attestazione possesso dei requisiti di carattere generale da parte del contraente, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
- eventuali informazioni specifiche correlate all'affidamento.

Art. 13 Richiesta Codice Identificativo Gara (CIG)

Il RUP (o nei casi possibili, il delegato per la procedura di affidamento) deve chiedere il CIG per ogni affidamento.

La richiesta Codice Identificativo Gara (CIG), avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite da ANAC e solo tramite i moduli funzionali di gestione degli appalti tramite piattaforme certificate.

Il CIG, ai sensi della L. n. 136/2010, dovrà essere inserito nella documentazione relativa all'affidamento e nei documenti relativi alla fase di esecuzione del contratto.

Il pagamento dovrà avvenire per tramite di bonifico bancario o postale eccetto che per i pagamenti a mezzo Cassa Economale, di cui all'art. 36 delle presenti linee guida, che potranno avvenire anche con altre modalità. A tal fine sono osservate le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di ANAC e successivi aggiornamenti.

L'importo del CIG dovrà essere comprensivo dell'importo corrispondente alle eventuali opzioni, e/o rinnovi, e/o alla proroga tecnica e/o agli eventuali ulteriori importi secondo le previsioni dell'art 41, comma 14, del Dlgs 36/2023 e s.m.i., qualora previsti, IVA esclusa e oneri della sicurezza esclusi.

Nel caso di adesione ad una convenzione e/o ad un accordo quadro CONSIP, sarà necessario acquisire il CIG con le modalità previste da ANAC.

Ove previsto, l'intervento deve essere registrato anche nel sistema di Monitoraggio degli investimenti Pubblici, sinteticamente MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Il codice deve essere riportato in tutta la documentazione amministrativa correlata all'appalto.

Sono fatti salvi i casi nei quali sia previsto l'esonero dalla vigente normativa.

Art. 14 Preparazione del capitolato (o individuazione delle condizioni di fornitura o delle caratteristiche tecniche)

Nelle procedure di gara il documento essenziale di progettazione è definito Capitolato Speciale di Appalto. Per ciascuna gara dovrà quindi essere predisposto un capitolato nel quale risultino definite tutte le caratteristiche tecniche, economiche e prestazionali relative all'oggetto dell'affidamento.

Il capitolato speciale d'appalto è un documento tecnico che regola il rapporto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Descrive dettagliatamente: le opere da eseguire, le modalità di realizzazione, i materiali da utilizzare, i requisiti per una corretta esecuzione.

Il capitolato speciale d'appalto deve essere allegato allo schema di contratto. Riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto di ogni contratto, insieme al computo metrico estimativo.

In ambito di lavori pubblici, secondo l'art. 32 dell'allegato I.7 del Codice, il capitolato speciale d'appalto 36/2023 si divide in 2 parti: la descrizione delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche e prestazioni.

Il livello di dettaglio del capitolato è rapportato all'oggetto e all'importo dell'affidamento e/o alla eventuale specifica normativa riferita alla particolarità dell'oggetto dell'affidamento.

Relativamente alle procedure mediante affidamento diretto le caratteristiche tecniche, economiche e prestazionali oggetto dell'affidamento sono indicate, anche sinteticamente, nella richiesta di preventivo e riassunte nella determina di affidamento.

Art. 15 Principio di rotazione

Il principio di rotazione, di cui all'art. 49 del Codice, deve essere rispettato in tutti i casi in cui l'affidamento non è preceduto da un'indagine di mercato (attuata senza limitazione del numero di partecipanti).

In applicazione del principio di rotazione è vietato, nel rispetto dell'art. 49 del Codice, l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi**. Per il rispetto del principio di rotazione è essenziale, in fase di progettazione dell'affidamento/gara, la corretta attribuzione del CPV. I *“due consecutivi affidamenti”* fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello *“immediatamente precedente”* con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento avente ad oggetto la stessa categoria di opere o stesso settore merceologico.

Il RUP, nel rispetto dei principi del Codice, può utilizzare un avviso di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per poter scegliere il nuovo operatore economico.

ATER Venezia inviterà tutti coloro che hanno "manifestato interesse", senza porre alcun sbarramento, salvo i casi accertati di gravi inadempienze nei confronti dell'Azienda, la presenza accertata della sussistenza di cause di esclusione ai sensi del Codice dei Contratti o di risultanze negative acclarate attraverso il sistema di *Vendor Rating* dal RUP.

Nell'avviso di indagine di mercato sarà cura del RUP indicare in modo preciso i criteri di partecipazione per gli Operatori economici, individuabili ad esempio nelle idonee esperienze pregresse, nei fatturati, ecc.

Art. 16 Deroga all'obbligo di rotazione

E' possibile derogare al principio di rotazione, all'interno delle procedure di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti, fornendo una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga, anche tenuto conto dell'entità o rilevanza dell'affidamento.

In caso di affidamento al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (da formalizzare tenendo conto di parametri quali l'esecuzione a regola d'arte, il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e comunque di tutti i criteri specificamente delineati nell'ambito del *Vendor Rating* attivato dall'Ente);
- c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti). (3)

La rotazione, inoltre, non si applica:

- nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) quando l'Azienda realizza un'indagine di mercato senza porre limiti al numero degli O.E. in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- per appalti di importo inferiore a 5.000,00 Euro.

Ad integrazione e specificazione di quanto sopra, ATER Venezia, non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, nelle procedure indicate dall'art. 49 comma 5 del Codice dei Contratti e precisamente:

- procedura negoziata senza bando per i lavori di importo \geq a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro;
- procedura negoziata senza bando per lavori di importo \geq a 1 milione di Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;
- procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria)

ria e architettura e l'attività di progettazione) \geq a 140.000 Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

NOTE

(3): L'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023 stabilisce che "in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto". La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, "ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro".

Art. 17 Affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 Euro è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Il procedimento, da attivarsi tramite la piattaforma di e-procurement, prevede un iter semplificato, in linea con il principio del risultato.

La determina di affidamento comprenderà una sintetica motivazione: il RUP potrà valutare la congruità del costo anche mediante confronto con i prezzi di convenzioni/accordi quadro stipulati da CONSIP per prodotti/servizi/lavori analoghi, ove esistenti, o mediante confronto con il precedente affidamento.

In sede di acquisizione del preventivo, l'Operatore Economico (di seguito anche OE oppure O.E.) è chiamato a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

L'ATER di Venezia si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. affidatario, comunque nel rispetto dei principi del Codice e di quanto previsto dall'art. 52 del Codice.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni o comunque quando sussistono ragioni d'urgenza.

PARTE SECONDA: MODALITA' OPERATIVE

Art. 18 Modalità operative per l’AFFIDAMENTO DIRETTO

Questa procedura, non soggetta all’iter formale delle gare d’appalto ma operativamente da condursi tramite piattaforma di e-procurement, si caratterizza per la snellezza e informalità ed è attuabile per affidamenti di importo:

- inferiore a 140.000,00 Euro per servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria e architettura);
- inferiore a 150.000,00 Euro per lavori.

L’affidamento diretto è l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più Operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice (all. I.1 art. 3 lett. d).

Il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) adottato dall’Ente potrà contenere misure specifiche finalizzate a ridurre l’ambito di discrezionalità nella scelta dell’O.E. che saranno da intendersi prevalenti rispetto a quanto indicato dalle presenti linee guida.

L’affidamento diretto può essere preceduto da una adeguata indagine di mercato che consenta al RUP di acquisire informazioni, dati, condizioni e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Le alternative dello svolgimento del procedimento sono le seguenti:

- a) **acquisizione di uno o più preventivi da richiedere**, con semplicità della forma (nel rispetto delle disposizioni sulla digitalizzazione e quindi mediante la piattaforma di e-procurement), a O.E. in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti nell’elenco degli Operatori economici di ATER, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

La comparazione fra preventivi non è da intendersi come una competizione tra Operatori economici. A tal fine il RUP definirà e indicherà chiaramente e inequivocabilmente i **criteri preferenziali** individuati per ciascun affidamento, elencandoli in ordine decrescente di importanza; tale previsione non deve essere confusa con la definizione di pesi e di punteggi (Il RUP valuterà le condizioni tecniche ed economiche proposte da ciascun Operatore Economico interpellato, in rapporto al fabbisogno specifico che è necessario soddisfare);

- b) **pubblicazione, tramite piattaforma di e-procurement e nel rispetto degli obblighi di trasparenza, di un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse** da parte degli Operatori economici interessati; per l’avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse si rinvia all’art. 21 delle presenti linee guida.

Resta salvo che: l’ATER di Venezia, con particolare attenzione alle procedure di importo eguale o superiore ai 40.000,00 Euro, intende garantire ampia partecipazione alle procedure di affidamento. L’acquisizione di lavori, servizi e forniture nei limiti di ciascuna tra 40.000,00 Euro e inferiore a 140.000,00 Euro (per servizi e forniture) e inferiore a 150.000,00 Euro (per lavori) è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più Operatori economici, in base ad una valutazione tecnico-economica (esplicitata nella fase di avvio del procedimento attraverso i criteri motivazionali indicati dal RUP).

Sia in caso di consultazione di più Operatori, sia nel caso di consultazione di un solo Operatore, tendenzialmente deve essere inviata una richiesta di preventivo contenente almeno:

- Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
- RUP (ed eventuale Responsabile del Procedimento della fase di affidamento se specificamente nominato);
- oggetto dell'affidamento;
- la richiesta di importo offerto;
- caratteristiche tecniche dell'affidamento (con richiesta all'O.E. di esplicitare nel preventivo anche le modalità di esecuzione con particolare riferimento ai servizi);
- obbligo per O.E. di adempiere a regola d'arte e ad adempiere a tutte le disposizioni, legali e contrattuali di qualsiasi fonte e natura, che disciplinano il trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale, di tutela sanitaria, oltre che della salute e sicurezza in tutti gli ambienti e contesti di lavoro, in relazione al personale impiegato, a qualsiasi legittimo titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- obbligo di rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 3 della L. 13 Agosto 2010, n° 136, come integrata e modificata (tracciabilità dei flussi finanziari) conseguenti ed inerenti al contratto;
- la richiesta di quantificazione degli Oneri per la sicurezza, CCNL, Costo della manodopera (nei casi previsti dalla vigente normativa);
- le eventuali garanzie minime;
- la richiesta di "Curriculum Vitae" (solo per i professionisti/collaboratori, non per le Imprese).

La richiesta di preventivo deve prevedere quali allegati:

- il DUVRI (nei casi previsti)
- l'Informativa sulla Privacy,
- il facsimile per la Comunicazione del conto corrente bancario,
- il DGUE (o il facsimile reso disponibile dall'Azienda per l'autodichiarazione dei requisiti, nei casi previsti dalla normativa),
- il Patto di Integrità adottato dall'Ente.

Le offerte e/o preventivi ricevuti devono essere protocollati in entrata.

Deve essere predisposta e consegnata (preferibilmente tramite la piattaforma di e-procurement) la lettera di incarico/affidamento che deve essere protocollata in uscita e sottoscritta per accettazione dal terzo.

Si rimanda, per i contenuti, a quanto previsto all'art. 28 delle presenti linee guida.

Resta salvo che il RUP, nella decisione di contrarre, ove prevista, potrà indicare, motivando, la procedura di affidamento (ai sensi dell'art. 50 del Codice) che ritiene meglio garantisca i principi del Codice dei Contratti (con particolare attenzione a quanto previsto dagli artt. 1,2,3,4 del Codice), tenuto conto della tipologia di beni-lavori-servizi da affidare e di particolari settori di mercato o criticità correlate a modalità di esecuzione o luogo di esecuzione.

L'adozione di una delle procedure di affidamento comporta l'applicazione delle modalità e delle tempistiche di espletamento previste dal Codice.

Art. 19 Servizi di ingegneria e architettura

Le procedure esplicitate nelle presenti linee guida si applicano anche ad affidamenti dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria e la progettazione, che abbiano quale oggetto (4):

- la redazione del progetto nonché del piano di sicurezza e coordinamento;
- le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
- la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi l'analisi di laboratorio, le prove di carico ed i controlli;
- servizi di supporto al RUP (anche relativi al supporto tecnico-amministrativo per l'effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili);
- servizi connessi all'erogazione di incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- il collaudo.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli O.E. contemplati dall'art. 66 del Codice.

In fase di partecipazione alla procedura di affidamento, l'O.E. sarà chiamato ad auto-dichiarare l'organigramma aggiornato e le ulteriori informazioni previste nel caso di società di ingegneria.

NOTE

(4) Le procedure di affidamento devono essere impostate tenendo conto del necessario coordinamento tra la Legge n. 49/2023 e il D.Lgs. n. 36/2023 nonché delle note esplicative emanate sul tema.

Art. 20 Modalità operative per la PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- 1) individuazione degli Operatori economici, tramite lo svolgimento di indagini di mercato oppure attraverso la consultazione dell'elenco degli Operatori economici dell'ATER oppure attraverso la consultazione dell'elenco degli Operatori economici della Centrale Unica di Committenza; l'indagine di mercato (oppure la consultazione dell'elenco degli Operatori economici) tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dalle presenti linee guida;
- 2) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
- 3) la stipula del contratto.

La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli Operatori economici nel rispetto dei criteri quantitativi e qualitativi previsti dal Codice e tenuto conto di quanto previsto dal PNA vigente.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nel provvedimento che individua gli operatori.

Art. 21 Indagine di mercato

Qualora il RUP intenda procedere all'individuazione degli O.E. mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, saranno in esso indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti. Nell'avviso, la stazione appaltante rende inoltre noto l'importo stimato dell'affidamento.

Tendenzialmente, salvo casi particolari motivati dal RUP, non sarà posta alcuna limitazione in ordine al numero di O.E. Saranno, di conseguenza, presi in considerazione tutti gli O.E., in possesso dei requisiti richiesti, che avranno presentato la manifestazione di interesse, compresi gli O.E. invitati per la precedente selezione nel settore merceologico ovvero nella categoria e classifica di opere ovvero nel settore di servizi della stessa tipologia di affidamento compreso l'affidatario uscente.

Qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, il numero degli O.E. che abbiano proposto la propria candidatura risultasse inferiore al minimo previsto dalla normativa di riferimento, si potrà procedere con l'invito degli O.E. interessati anche se in numero inferiore al minimo, sempre che tale numero sia ritenuto comunque sufficiente ai fini della valutazione della congruità dell'offerta; in caso contrario si procederà ad una nuova pubblicazione volta a ottenere una maggiore diffusione dell'avviso confidando in un maggior coinvolgimento del numero degli O.E. interessati.

L'avviso deve essere pubblicato nel rispetto dell'art. 28 del Codice dei Contratti, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso deve, in sintesi, indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- i criteri di selezione degli Operatori economici;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 22 Elenco degli Operatori economici dell'ATER di Venezia

L'elenco si costituisce a seguito di avviso pubblico approvato dall'ATER, nel quale si rappresenta la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, ed è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente oltre che nella BDNCP.

L'elenco, è articolato in categorie merceologiche per forniture e servizi (o settore di servizi) e per categorie SOA per i lavori. Le categorie/classi merceologiche sono identificate tramite il "CPV" - *Common Procurement Vocabulary* – che rappresenta il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici.

Se nell'Elenco degli Operatori economici dell'Azienda non sussiste un numero di soggetti idonei, secondo le modalità e nel numero previsto con riferimento al valore dell'affidamento, l'ATER di Venezia si riserva di ricorrere all'Elenco degli operatori della propria Centrale Unica di Committenza, in alternativa all'avvio di apposita indagine di mercato.

L'avviso per la formazione dell'Elenco degli Operatori economici aziendale deve indicare:

- le modalità di selezione degli Operatori economici da invitare;
- i requisiti di ordine generale (artt. 94 e seguenti del Codice dei Contratti) e i requisiti di ordine speciale (art. 100 del Codice), intesi a documentare il possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali si richiede l'iscrizione;
- le categorie/classi in cui è suddiviso l'elenco.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più categorie e deve indicare il possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio/fornitura/lavoro. L'elenco degli Operatori iscritti ad una iniziativa del MePa è da considerarsi idoneo all'affidamento specifico, essendo preventivamente state effettuate le dovute verifiche. La dichiarazione del possesso dei requisiti è prevista tramite la compilazione di formulari standard resi disponibili dall'Ente all'interno della piattaforma telematica.

L'iscrizione nell'elenco degli Operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione del termine di 60 giorni, nella situazione di giacenza di un numero elevato di istanze pervenute (di tale prolungamento del termine il RUP darà breve motivazione nella fase di accettazione/rigetto dell'istanza). L'ATER di Venezia si riserva la facoltà di effettuare, su un campione di Operatori economici, le verifiche dei requisiti auto-dichiarati.

Gli Operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Le operazioni di iscrizione, conferma, revisione sospensione e cancellazione dall'elenco avvengono esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica in uso, impostata in modo da generare appositi messaggi di conferma che attestino le singole operazioni compiute dall'O.E. e dall'ATER di Venezia.

Revisione, sospensione e cancellazione dall'elenco.

Revisione dell'elenco:

La revisione dell'elenco, per gli O.E. iscritti, avviene con cadenza annuale ed è preceduta dall'invio all'O.E. (a partire dal trentesimo giorno antecedente la scadenza), ad opera della piattaforma telematica, di un messaggio di avviso, contenente le necessarie attività da svolgere per confermare i dati auto-dichiarati in sede di iscrizione. Sempre per il tramite della piattaforma è previsto l'invio della conferma delle attestazioni e/o informazioni e/o dati relativi ai requisiti auto-dichiarati in fase di iscrizione.

Sospensione dall'elenco:

Trascorso il termine dei dodici (12) mesi senza che sia avvenuta la suddetta conferma (o integrazione documentale in caso di variazioni in capo all'O.E.), l'O.E. passerà automaticamente nello stato "scaduto", che comporta la sospensione della posizione e non permette di essere invitati alla presentazione di preventivi/offerte nelle procedure sottosoglia. In qualsiasi momento l'O.E. "scaduto" potrà riattivare la sua iscrizione all'Elenco aggiornando le attestazioni e i dati precedentemente forniti. In caso di

permanenza nello stato “scaduto” per oltre centottanta (180) giorni lavorativi, l’ATER potrà cancellare l’O.E. dall’Elenco.

Cancellazione dall’elenco:

La cancellazione dall’elenco ad opera del RUP, può avvenire nei seguenti casi:

- nei confronti dell’O.E. che non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale;
- nel caso l’O.E. non abbia presentato offerta, senza adeguata motivazione e per tre volte nell’arco di dodici (12) mesi, nell’ambito delle procedure alle quali sia stato invitato;
- nei confronti dell’Operatore Economico che si sia reso colpevole di una risoluzione contrattuale per gravi e reiterati inadempimenti tali da comprometterne l’affidabilità e la serietà;
- nei confronti dell’O.E. “scaduto” che non provveda ad aggiornare i dati nel termine di 180 gg. lavorativi dalla data di scadenza annuale fissata per l’aggiornamento dei dati;
- nel caso l’O.E. si sia reso responsabile di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
- a seguito del controllo sul possesso dei requisiti si sia verificata l’ipotesi prevista dall’art. 52, comma 2 del Codice.
- su richiesta dell’O.E.

Inoltre, in aggiunta alle casistiche sopra delineate si precisa che i fornitori saranno sottoposti ad un sistema di valutazione della *performance*, - il c.d. “*Vendor Rating*” – sulla base di criteri definiti dall’Art. 30 delle presenti Linee Guida; ciò al fine di determinare con precisione l’idoneità di un operatore economico, rispetto alle esigenze dell’Ente con la possibilità, in caso l’O.E. abbia subito due risultanze negative relative all’indice di “*Vendor Rating*”, di escluderlo dall’Elenco.

Il soggetto cancellato può presentare una nuova domanda di iscrizione decorsi dodici (12) mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero dal venire meno delle cause determinanti la cancellazione.

Art. 23 Il confronto competitivo

Conclusa l’indagine di mercato (*oppure* consultato l’elenco degli Operatori economici dell’ATER di Venezia o consultato l’Elenco degli Operatori economici della propria Centrale di Committenza) e formalizzati i relativi risultati, l’ATER seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (se disponibili).

Una volta individuati gli Operatori economici gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dalla piattaforma di e-procurement.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 Euro e inferiore alla soglia Comunitaria e affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro la procedura di affidamento è di norma delegata alla già citata Centrale Unica di Committenza dei Comuni del Camposampierese, di seguito CUC, in forza di Convenzione appositamente sottoscritta.

Il numero minimo degli O.E. da consultare, per la fascia di importo di cui al presente paragrafo, deve intendersi almeno pari a 5 (cinque), se disponibili.

Ai fini dell'avvio della procedura di affidamento sarà in tal caso fornita alla CUC:

- la documentazione tecnica predisposta dai competenti uffici di ATER di Venezia
- il CUP associato alla procedura
- l'elenco degli Operatori economici da invitare
- copia della Decisione di Contrarre, contenente la Delega alla CUC dello svolgimento del procedimento di gara e fino al provvedimento di aggiudicazione efficace.

Per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice (UE) si procederà con gli stessi termini e secondo le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, con l'unica eccezione relativamente al numero minimo degli O.E. da consultare che, per la fascia di importo di cui al presente paragrafo, deve intendersi almeno pari a 10 (dieci).

Qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, il numero degli O.E. che avessero proposto la propria candidatura risultasse inferiore a 10, si potrà procedere con l'invito degli O.E. interessati anche se in numero inferiore a 10 (dieci), sempre che tale numero sia ritenuto comunque sufficiente ai fini della valutazione della congruità dell'offerta; in caso contrario si procederà ad una nuova pubblicazione volta a ottenere una maggiore diffusione dell'avviso confidando in un maggior coinvolgimento del numero degli O.E. interessati.

Art. 24 Contenuti della lettera di invito

La **lettera di invito** deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
- indicazione del RUP (ed eventuale Responsabile del Procedimento della fase di affidamento se specificamente nominato);
- oggetto dell'acquisizione;
- caratteristiche tecniche e qualità del bene/servizio/lavoro richiesto e il suo importo complessivo stimato;
- per i lavori, il progetto esecutivo (o il progetto di fattibilità tecnico economica per le ipotesi previste), i requisiti generali ed eventuale attestazione SOA adeguata ai lavori da eseguire;
- per servizi e forniture, i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- la clausola di revisione dei prezzi (art. 60 Codice Appalti)
- il criterio di aggiudicazione; **NB:** nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario indicare gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la richiesta di quantificazione degli Oneri per la sicurezza, CCNL, Costo della manodopera (nei casi previsti dalla vigente normativa);
- le eventuali garanzie minime;
- l'indicazione delle modalità di pagamento;
- la data, l'orario e il luogo della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio o la commissione di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;

- eventuali elementi previsti da norme specifiche (ad esempio nel caso di affidamenti inerenti il PNRR o per affidamenti che comportano specifiche tecniche desumibili da normativa speciale);
- la richiesta di presa visione e di espressa accettazione del Patto di Integrità (allegato alla lettera di invito).

Tenuto conto di quanto previsto in materia di digitalizzazione degli appalti, gli elementi sopra indicati potranno essere resi noti agli Operatori economici, oltre che attraverso il testo della lettera di invito, anche attraverso appositi moduli/campi predisposti nella piattaforma di e-procurement.

Alla lettera di invito devono essere allegati i facsimili predisposti per la specifica procedura, quali ad esempio il Modulo per la Tracciabilità, il Facsimile per la presentazione delle offerte amministrativa ed economica, il Patto di Integrità.

Art. 25 Garanzie a corredo dell'offerta

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 del Codice, nelle procedure sotto soglia, non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure negoziate (specificamente previste alle lettere c), d), e) dell'art. 50, comma 1), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da esplicitare sin dalla decisione di contrarre.

Allo stesso modo potrà essere richiesto il possesso di polizze assicurative specifiche relativamente al tipo di servizio oggetto dell'affidamento, quando il RUP ne valuti la necessità con riferimento ai particolari rischi di esecuzione.

Art. 26 Controllo dei requisiti

L'ATER, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Il controllo dei requisiti avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, secondo i seguenti criteri:

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro le verifiche si effettuano tramite FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico reso disponibile da ANAC);
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro le verifiche si effettuano nei confronti di un campione del 10% degli affidatari, individuati tramite sorteggio o su indicazione del RUP, di ciascuna delle seguenti categorie:
 - servizi e forniture
 - servizi di ingegneria ed architettura
 - lavori;
- per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, si richiama quanto previsto all'art. 17 delle presenti linee guida

Qualora opportuno, l'ATER di Venezia si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'affidatario, comunque nel rispetto dei principi del Codice e di quanto previsto dall'art. 52 del Codice.

A chiarimento di quanto sopra, si precisa che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e fino a 40.000,00 Euro l'ATER esercita la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti. Nei casi previsti, l'ATER procederà alla verifica dei requisiti, anche utilizzando l'apposita sezione della piattaforma di e-procurement TuttoGare.

Per importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiori a 150.000,00 Euro per lavori e a 140.000,00 per forniture, servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura) le verifiche dei requisiti generali saranno effettuate per il tramite del FVOE, salvo eventuali alternative autorizzate da ANAC, e si incentrano principalmente su:

- DURC on line;
- Casellario giudiziali,
- Agenzia delle Entrate (regolarità)
- Certificato fallimentare (attualmente verificabile dall'indicazione di eventuali procedure concorsuali nel certificato CCIAA),
- Casellario ANAC,
- Requisiti speciali (se richiesti)
- Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità se previsti)
- WHITE LIST: Nel caso oggetto dell'affidamento sia un'attività a forte rischio di infiltrazione criminale di cui al comma 53 dell'art.1 della Legge 190/2012
- Eventuali certificazioni specificamente previste dalla legge per la tipologia di affidamento.
- Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del Dlgs 159/2011 (per i casi e le soglie previste ex lege)

E' ammesso, nei casi specificamente previsti dalla legge, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza (nel rispetto delle modalità previste dall'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023), anche durante la verifica dei requisiti a condizione di inserire nel contratto una specifica clausola che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Si richiama quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice, per i casi di verificata assenza dei requisiti in capo all'Operatore Economico.

Art. 27 Aggiudicazione

L'aggiudicazione è il provvedimento che conclude la procedura di affidamento. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

Il provvedimento di aggiudicazione, predisposto dall'ATER di Venezia per le procedure gestite internamente, riepiloga in premessa:

- i dati relativi alla determina a contrarre che ha dato avvio alla procedura;
- oggetto e importo dell'affidamento (comprensivo di eventuali oneri o elementi che compongono l'importo);
- il RUP;

- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il CIG e il CUP (se previsto); (5)
- elenco delle Ditte ammesse;
- elenco delle Ditte eventualmente escluse;
- i dati dell'operatore economico affidatario;
- le motivazioni in base alle quali è stata individuata la migliore offerta (o il rinvio a verbali di gara se predisposti);
- l'indicazione del conto dove deve gravare l'impegno finanziario per l'acquisto o le fonti di finanziamento (per esecuzione di lavori);
- attestazione possesso dei requisiti di carattere generale da parte del contraente/esito delle verifiche dei requisiti;
- eventuali informazioni specifiche correlate all'affidamento.

Il Provvedimento di Aggiudicazione è reso noto in conformità alla vigente normativa.

In sede di comunicazione di aggiudicazione, all'affidatario è richiesta tutta la documentazione necessaria per procedere alla stesura del contratto ed in particolare:

- garanzie finanziarie e, se previste, assicurative;
- eventuale documentazione prevista nel Capitolato Speciale d'Oneri, nella lettera invito e/o nell'avviso qualora predisposto.

NOTE:

(5) La richiesta Codice Identificativo Gara (CIG), avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite da ANAC. Per l'affidamento diretto è previsto il rilascio del CIG ad aggiudicazione avvenuta.

Art. 28 Contratto

Il contratto, per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, sarà stipulato in forma scritta entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato. I capitolati e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

Pertanto, generalmente nei casi di affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, salvo particolari casi definiti già in fase di avvio della procedura di affidamento, si provvederà alla stipula del contratto con la modalità della corrispondenza commerciale, trasmettendo, via PEC o mediante inserimento e sottoscrizione in piattaforma e-procurement, l'ordine di affidamento alla ditta affidataria, a valere quale contratto.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad 40.000,00 Euro, il contratto sarà generalmente stipulato in forma di scrittura privata, redatto e sottoscritto in modalità elettronica, essendo tuttavia prevista la possibilità, su parere del RUP, di procedere tramite corrispondenza commerciale fino alla soglia UE.

Nel caso di affidamenti di servizi di assicurazione, la polizza oggetto dell'affidamento, debitamente sottoscritta digitalmente, potrà valere a titolo di contratto.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il MePA, il contratto potrà consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura elettronica.

Il contratto di fornitura o servizi, perfezionabile anche con lo scambio di corrispondenza, e con utilizzo di strumenti informatici, deve, tra l'altro, riportare:

- Codice Identificativo Gara (CIG) e, se previsto, Codice Unico di Progetto (CUP);
- RUP (ed eventuale Responsabile del Procedimento della fase di affidamento se nominato);
- oggetto dell'affidamento, con descrizione specifica della prestazione/fornitura affidata
- importo dell'affidamento (oltre ad IVA ed oneri, se previsti);
- tempi e modalità di fornitura/svolgimento della prestazione;
- termini di pagamento;
- Criteri Ambientali Minimi (se previsto);
- richiamo espresso alla L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti,
- foro competente;
- assoggettamento a tutte le disposizioni, legali e contrattuali di qualsiasi fonte e natura, che disciplinano il trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale, di tutela sanitaria oltre che della salute e sicurezza in tutti gli ambienti e contesti di lavoro, in relazione al personale impiegato, a qualsiasi legittimo titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- assoggettamento al Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), Codice Etico e di Comportamento predisposto dall'ATER in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2001 come integrato e modificato, nonché al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato e alle disposizioni che prevedono specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme in essi contenute;
- garanzie e penali se previste;
- la clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice;
- indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza, sia relativi alla specifica prestazione affidata, sia come specifici oneri aziendali o interni;
- il CCNL applicato (per appalti di servizi);
- il costo della manodopera indicato in fase di offerta dall'aggiudicatario (per appalti di servizi);
- richiamo espresso all'osservanza del Patto di Integrità già sottoscritto dall'affidatario (in alternativa è possibile allegarlo materialmente).

Deve avere i seguenti allegati:

- DUVRI, nei casi previsti
- Informativa sulla privacy;
- Comunicazione conto corrente bancario/conto corrente postale dedicato.

Il contratto di affidamento dei lavori deve, di norma, riportare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo (in alternativa i prezzi unitari sono allegati quali parte integrante e sostanziale del contratto);
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di esecuzione dei lavori;
- Criteri Ambientali Minimi (CAM), se previsto;
- foro competente;
- le modalità di pagamento;
- le penali in caso di ritardo e il diritto dell'A.T.E.R. di Venezia, di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche per inadempimento dell'impresa;
- le garanzie (se previste) a carico dell'esecutore;
- il CCNL applicato e il costo della manodopera indicato in fase di offerta dall'aggiudicatario;
- gli adempimenti previsti dall'art. 47 della L.108/2021 (per i casi previsti)
- la clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice

- il modulo contenente i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
- richiamo espresso all'osservanza di tutti gli obblighi legali e contrattuali in materia di personale dipendente
- assoggettamento al Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), Codice Etico e di Comportamento predisposto dall'ATER in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2001 come integrato e modificato, nonché al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato e alle disposizioni che prevedono specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme in essi contenute;
- richiamo espresso all'osservanza del Patto di Integrità già sottoscritto dall'affidatario (in alternativa è possibile allegarlo materialmente)
- il CIG e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto "CUP".

Deve avere i seguenti allegati:

- il capitolato tecnico (se predisposto);
- il DUVRI o PSC.
- Informativa sulla privacy
- Comunicazione conto corrente bancario/conto corrente postale dedicato.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice (e al richiamato art. 18, commi 3 e 4, del Codice) si precisa che lo stand-still, non si applica nei casi di contratti di importo inferiore alle soglie Europee.

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura di beni, servizi o lavori, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Art. 29 Fase esecutiva del contratto e verifica di conformità per forniture e servizi

La fase esecutiva dei contratti è regolata dalla Parte VI del Codice e dal relativo Allegato II.14 (o successivi decreti attuativi approvati), ai quali si rimanda integralmente, con particolare riferimento ai lavori pubblici.

Per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente/responsabile destinatario della fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto nella "Liquidazione di spesa".

Nei casi specificamente previsti dalle procedure del sistema di qualità aziendale e dal sistema di *Vendor Rating*, l'apposizione del visto è corredata da una valutazione qualitativa della prestazione o della fornitura.

Il Responsabile Unico di Progetto o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il dirigente/responsabile destinatario della fornitura e del servizio, sulla base degli accertamenti e delle prove, può rifiutare le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

In via eccezionale, il dirigente/responsabile competente, sentito il Responsabile del Progetto o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'Operatore Economico fornitore.

Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente, non esonerano l'operatore economico da alcuna e conseguente responsabilità.

La fase esecutiva del contratto è soggetta agli oneri di pubblicità e trasparenza già delineati all'art. 3 delle presenti linee guida (nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità Anticorruzione). Il RUP è responsabile della trasmissione, tempestiva, al Responsabile della Trasparenza, dei documenti da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

Art. 30 – Sistema di VENDOR RATING

ATER Venezia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 delle presenti Linee Guida, istituisce un sistema di *Vendor Rating* (i.e. sistema di valutazione dei fornitori), mirato a valutare e monitorare la performance degli Operatori Economici qualificati (di seguito denominati anche "OE"), inseriti nell' "Elenco degli Operatori Economici dell'ATER di Venezia" e affidatari di uno o più appalti di lavori, servizi e forniture (inclusi servizi di ingegneria e architettura).

Il *Vendor Rating* misura la "capacità" degli OE (fornitori, professionisti ed esecutori di lavori pubblici) e le loro prestazioni in fase di esecuzione contrattuale, riducendo il rischio di forniture difettose o servizi e lavori non rispondenti alle condizioni contrattuali. Il *Vendor Rating* è quindi di supporto nell'individuazione di aree di miglioramento dei fornitori, al fine di favorirne la crescita qualitativa.

Il sistema di *Vendor Rating* (di seguito anche "VR") ha durata pari alla validità dell'Elenco degli OE dell'ATER di Venezia, salvo eventuali modificazioni formalmente approvate con apposito provvedimento del Direttore.

Il sistema di *Vendor Rating* si applica a tutti gli Operatori economici qualificati nell'Elenco degli Operatori Economici di ATER Venezia che siano risultati affidatari di lavori, servizi o forniture (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi) così come definiti dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e basa sulla valutazione oggettiva delle prestazioni rese dagli Operatori Economici durante la fase di esecuzione del contratto. Tale fase ha inizio con l'avvio delle prestazioni e termina con il collaudo dei lavori ovvero con la verifica di conformità (o regolare esecuzione anche attestata in fase di liquidazione della spesa) delle prestazioni/forniture.

La valutazione avverrà tramite le informazioni inserite dai RUP, o da operatori incaricati aventi competenze nell'ambito del contratto oggetto di valutazione, all'interno della piattaforma informatica TuttoGare (tramite cui viene gestito sia l'elenco degli Operatori Economici sia il modulo specifico dedicato al *Vendor Rating*), mediante la compilazione di apposite schede di valutazione.

I diversi fornitori sono valutati sulla base di criteri (indicatori) di seguito definiti. Il risultato finale è un indice sintetico che tiene conto di questi parametri e che dà così un punteggio ad ogni fornitore all'interno della lista.

Il risultato sarà visualizzato anche nella sezione TuttoGare denominata "Indirizzario OE" e nell' "Elenco degli Operatori Economici", consultabili dai RUP e dagli operatori di ATER Venezia.

E' istituito un "team di gestione", composto dal personale del Servizio Affari Generali Contratti e Appalti, con il compito di supportare i RUP nel completamento delle pratiche relative alle valutazioni dei fornitori nonché al monitoraggio sulla completezza delle valutazioni all'interno della piattaforma TuttoGare.

Indicatori di Performance

Ai fini della determinazione del Rating dell'Operatore Economico sono stati definiti gli indicatori di performance per la fase di "Esecuzione del contratto", utilizzabili per lavori, servizi e forniture.

Gli indicatori di seguito elencati potranno essere integrati nel caso di lavori, servizi e forniture che richiedono specifici adempimenti. In tal caso il RUP o colui da esso delegato, avrà cura di creare, tramite l'apposita funzione, uno schema contenente specifici indicatori di performance.

FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	INDICATORI
Rispetto dei tempi (puntualità) – peso 30	Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni (rispetto dei giorni previsti dai singoli ordini di fornitura/di servizi) ovvero più in generale rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dal Capitolato di Appalto o Contratto.
Rispetto dei costi – peso 30	Rispetto dei costi di esecuzione delle prestazioni stabiliti dal contratto
Conformità prestazioni - peso 40	Conformità delle prestazioni rese dal fornitore rispetto alle condizioni di esecuzione stabilite dal Capitolato Speciale o dal Contratto.
Livello globale (Valore di Vendor Rating) – peso totale 100	Esprime il livello globale di soddisfazione rispetto al fornitore in relazione alle modalità di esecuzione e di gestione del contratto, tenendo in considerazione il rapporto costi-benefici generate dal contratto in riferimento al quale viene effettuata la valutazione.

Determinazione dei livelli di rating e istruzioni operative

Alla conclusione di ogni contratto affidato tramite piattaforma certificata "TuttoGare", nei confronti dell'aggiudicatario qualificato è effettuata una valutazione con conseguente assegnazione al fornitore stesso di un valore di VR.

La valutazione delle prestazioni dell'Operatore Economico, quindi, è sintetizzata nel valore del Vendor Rating, che verrà aggiornato a seguito di ogni partecipazione ad una procedura od esecuzione di un singolo contratto.

Il RUP, o un operatore incaricato avente competenze nell'ambito del contratto oggetto di valutazione, assegnerà discrezionalmente a ciascun parametro di valutazione un punteggio che varia tra 0 e 10, dove 0 rappresenta una valutazione della performance del fornitore del tutto negativa e 10 indica una valutazione eccellente. In relazione a ciascun contratto sarà dunque assegnato un punteggio complessivo rappresentato dalla media dei punteggi ottenuti con riguardo a ciascun parametro di valutazione.

La piattaforma di e-procurement prevede la possibilità di allegare documenti. Nel caso di valutazioni negative (inferiori alla sufficienza, ovvero inferiori a "6"), è **necessario** allegare un documento (o più documenti), contenenti le contestazioni avanzate nei confronti del fornitore o la motivazione che ha indotto la valutazione negativa. In questo modo si rendono note allo staff e agli operatori dell'ATER di Venezia le motivazioni che hanno indotto il risultato.

Nel caso siano stati individuati i responsabili delle singole fasi dell'affidamento (come previsto dall'art. 15 del Codice dei Contratti e dal Regolamento Aziendale), il RUP **potrà** richiedere, tramite l'applicazione, al responsabile per le fasi di affidamento ed esecuzione, di effettuare la valutazione dell'OE. Le valutazioni dei responsabili delle singole fasi si aggiungono alla valutazione effettuata dal RUP, contribuendo alla valutazione finale dell'operatore con riferimento al singolo appalto.

Le soglie vengono divise sulla base del valore di *Vendor Rating*:

10 - 8 OTTIMO - ECCELLENTE

7,9 - 6 ADEGUATO - SUFFICIENTE

5,9 - 0 INSUFFICIENTE - INADEGUATO

Come già anticipato, la valutazione sarà effettuata a conclusione di ciascun contratto. In caso allo stesso OE siano affidati più contratti, sarà dunque assegnato un parametro complessivo di valutazione (VR), variabile tra 0 e 10 e rappresentato dalla media dei punteggi ottenuti in relazione a ciascun contratto eseguito per il quale sia stata effettuata la valutazione come sopra descritta. Le valutazioni risultanti dal *Vendor Rating* saranno rilevanti ai fini della permanenza o della sospensione/cancellazione di un Operatore economico dall'Elenco degli OE dell'ATER di Venezia, nonché ai fini della definizione dei criteri di selezione degli Operatori Economici da invitare alle singole procedure.

Fermi restando il principio di rotazione degli Operatori Economici e gli altri criteri di selezione previsti dalla vigente normativa e dalle "Linee Guida per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie Euro pee" e, altresì, assumendo di poter disporre di un numero sufficiente di Fornitori associati al CPV, preso a riferimento per ciascuna procedura, l'Azienda potrà invitare gli OE a partecipare applicando criteri di merito (da esplicitare nel provvedimento di indizione o di aggiudicazione nel caso dell'affidamento diretto), basati sul VR raggiunto da ciascun Operatore all'avvio della procedura.

Sulla scorta delle risultanze ottenute, l'ATER si riserva la facoltà di adottare idonei provvedimenti in caso di valutazioni negative (punteggio compreso tra 0 e 5,9), ovvero di "premiare" coloro che avranno ottenuto valutazioni positive (punteggio compreso tra 8 e 10), invitandoli, in via prioritaria, a presentare

offerte nelle proprie gare informali, sempre nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti e in ottemperanza al disposto dell'art. 49 dello stesso codice.

Sono disponibili, all'interno della piattaforma TuttoGare, le istruzioni operative per l'utilizzo del modulo *Vendor Rating*. Tali istruzioni operative sono contenute nel "manuale Vendor Rating", consultabile dai RUP e dagli operatori profilati per l'utilizzo della piattaforma seguendo il percorso: TuttoGare Ater Venezia/Strumenti/Guida online/Vendo Rating/Manuale d'uso Vendor Rating.

Art. 31 Tracciabilità finanziaria

ATER è tenuta a rispettare e a far rispettare dall'affidatario della fornitura di beni, servizi e lavori quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

È stabilito (art. 3, comma 7 della Legge citata) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 32 Contributo ANAC

Il pagamento del contributo ANAC dovrà essere corrisposto nella misura e secondo le disposizioni della stessa autorità, con riferimento all'importo di ciascun affidamento.

Art. 33 Bollatura dei contratti

L'imposta di bollo dovuta che l'appaltatore è tenuto a versare, per i contratti di importo superiore ai 40.000,00 Euro, è determinata sulla base di scaglioni determinati dal Codice dei Contratti e relativo Allegato I.4.

Art. 34 Conservazione della documentazione

La conservazione della documentazione di gara avverrà:

- a cura dell'Area Tecnica dell'ATER per tutto quanto concerne gli affidamenti di lavori e correlati affidamenti di servizi di ingegneria e architettura; il Servizio Affari Generali, Contratti e Appalti consegnerà all'Area Tecnica, a conclusione della procedura di affidamento, tutta la documentazione relativa ai contratti e alle polizze assicurative gestiti nell'ambito dell'affidamento dei lavori ai fini della conservazione nel fascicolo del procedimento (a cura dell'Area Tecnica);
- a cura dei Servizi aziendali (che hanno gestito la procedura) per tutto quanto concerne gli affidamenti di servizi e forniture.

Si richiamano, in ogni caso, le regole adottate da ATER Venezia per la conservazione dei documenti informatici.

Art. 35 Pagamenti

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale (salvo non sia stato diversamente concordato in fase contrattuale), ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista dal contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

I termini di pagamento rimarranno sospesi:

- in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore da parte dei competenti Uffici;
- in caso di irregolarità riscontrata nel D.U.R.C. o documento equipollente;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in fase di sottoscrizione del contratto.

Art. 36 Cassa economale

Sono escluse dall'applicazione delle presenti linee guida le minute spese gestite attraverso la cassa economale, per le quali non è necessaria l'acquisizione del CIG e la verifica del possesso di alcun requisito.

Il Regolamento contabile Aziendale contiene la tipizzazione delle spese.

In ogni caso, le spese devono essere imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell'Azienda.